RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 12 aprile 2024 alle ore 11.30 si è riunito a Vicenza il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" per procedere alla stesura della relazione del bilancio consuntivo 2023.

Sono presenti i revisori dott. Diego Finco, Presidente del Collegio, il dott. Damiano Rampazzo e il dott. Gennaro Pierri, componenti.

Nel trascorso esercizio il Collegio dei Revisori dei Conti ha rivolto la propria attività alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto vigente, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. per la valutazione del patrimonio sociale.

Nell'espletamento della propria attività di controllo il Collegio ha effettuato le verifiche contabili in data 20 aprile, 6 luglio, 19 ottobre 2023 e 2 febbraio 2024 e partecipato, per quanto possibile con un proprio rappresentante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Relazione esplicativa e dalla Nota Integrativa, messo a disposizione dall'Ente con mail in data 8 aprile 2024, è stato redatto in conformità alle disposizioni degli artt. 2424, 2424 bis e 2425 del C.C..

La Nota Integrativa illustra in modo completo la situazione del Centro e l'andamento dell'attività svolta: tale documento fornisce, oltre all'illustrazione dei criteri di valutazione, informazioni dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale si riassume sinteticamente nei seguenti importi, al netto dei Fondi Ammortamento e dei Fondi Svalutazione Crediti:

ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	30.042,64
Immobilizzazioni materiali	2.850.418,95
Rimanenze	100.249,66
Crediti a breve	115.891,02
Disponibilità liquide	91.281,64
Ratei e Risconti	1.928,99
TOTALE ATTIVO	**3.189.812,90**
PASSIVO	
Capitale	2.523.994,25
- Perdita d'esercizio 2013 portata a nuovo	-18.962,28
Utile d'esercizio 2023	75.722,15
Fondi per rischi ed oneri	0,00
Trattamento fine rapporto di lavoro	106.696,88
Debiti di cui:	
Banche c/c passivo	125.392,88
Clienti	96,31
Debiti v/fornitori	248.934,15
Debiti tributari	28.681,42
Debti v/istituti previd. e ass.	28.625,39
Altri debiti	28.303,11
Ratei e risconti	42.328,64
TOTALE PASSIVO	**3.189.812,90**

Il risultato della gestione presenta un utile pari a € 75.722,15 che va ad incrementare il patrimonio netto portandolo da € 2.505.031,97 a € 2.580.754,12:

Patrimonio netto al 31/12/2022	2.505.031,97
Utile d'esercizio 2023	75.722,15
Patrimonio Netto al 31/12/2023	**2.580.754,12**

SITUAZIONE DI CASSA

Saldo c/c bancario al 31/12/2022	206.264,35
Pagamenti anno 2023	- 1.509.837,47
Riscossioni anno 2023	1.392.140,39
Residuo di cassa al 31/12/2023	88.567,27

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	1.455.651,92
Costi della produzione	-1.360.510,11
Proventi finanziari	12,79
Oneri finanziari	-6.627,80
Risultato prima delle imposte	88.626,31
Imposte dell'esercizio – IRAP	-12.804,16
UTILE D'ESERCIZIO	75.722,15

Il Collegio dei Revisori attesta che la Fondazione ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" allegando al Bilancio d'esercizio, oltre alla documentazione prevista dalla contabilità civilistica, il rendiconto finanziario ed il conto consuntivo in termini di cassa e il rapporto sui risultati di bilancio.

A seguito dell'emanazione della circolare n. 42 del 07/12/2022, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito agli Enti ed organismi pubblici ulteriori indicazioni per la redazione del Bilancio 2023, a seguito dell'introduzione, con la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, di una significativa revisione delle misure volte alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In merito a quanto stabilito ai commi 591, 592, 593[1] della Legge 160/2019 si evidenzia che i costi rientrano nei limiti previsti in quanto la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che "appare necessario prendere atto del perdurare

[1] **Art. 1 - Comma 591** In vigore dal 1 gennaio 2020. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
Art. 1 - Comma 592 In vigore dal 1 gennaio 2020 . Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 ; b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all' allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.
Art. 1 - Comma 593 In vigore dal 1 gennaio 2020 . Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

della situazione politica internazionale conflittuale e delle immutate condizioni nella fornitura dei servizi energetici, in termini di rincaro dei prezzi applicati. Pertanto, si reputa opportuno confermare, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., sempre ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare comunque il contenimento delle spese in parola" e con successiva circolare n. 29 del 03/11/2023 ha specificato che "l'esclusione di cui trattasi è stata operata scomputando le suddette voci di spesa sia dalla determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sia dalla determinazione delle spese effettivamente sostenute, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023."
In tale ipotesi il Collegio riscontra ed assevera che in relazione al bilancio consuntivo 2023 la Fondazione ha ottemperato a tali norme rientrando nei limiti previsti come di seguito dettagliato:

	2016		Totale
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-19.142,40	**19.142,40**
7) per servizi		-93.228,95	**93.228,95**
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	-87.249,11		
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	-5.979,84		
8) per godimenti di beni di terzi		-45.212,60	**45.212,60**
TOTALE ANNO 2016			**157.583,95**
	2017		**Totale**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-31.225,93	**31.225,93**
7) per servizi		-91.032,83	**91.032,83**
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	-85.209,44		
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	- 5.823,39		
8) per godimenti di beni di terzi		- 48.890,13	**48.890,13**
TOTALE ANNO 2017			**171.148,89**
	2018		**Totale**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- 34.825,85	**34.825,85**
7) per servizi		- 92.741,43	**92.741,43**
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	- 86.349,90		
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	- 6.391,53		
8) per godimenti di beni di terzi		- 42.954,20	**42.954,20**
TOTALE ANNO 2018			**170.521,48**
CALCOLO MEDIA COSTI 2016/2018			
TOTALE 2016/2018			**499.254,32**
MEDIA			**166.418,11**
	2023		**Totale**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-12.101,51	12.101,51
7) per servizi		- 106.431,78	106.431,78
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	- 99.064,39		
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	- 7.367,39		
8) per godimenti di beni di terzi		0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			**118.533,29**

Per l'anno 2023 e successivi si rileva che i commi 610-611 della legge 160/2019 "Spese per la gestione del settore informatico" sono stati abrogati dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Secondo quanto previsto dall'art. 859 lett.a) e 861[2] della Legge 145/2018 come modificato dalla Legge 160/2019, i dati elaborati mediante la PCC rilevano una riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente superiore al 10% ed un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti compreso tra uno e dieci giorni.

	ANNO 2022	ANNO 2023	RIDUZIONE PERCENTUALE
STOCK DEL DEBITO	66.417,78 €	35.533,64 €	- 46,50 %
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	2,3169	1,99	- 14,11%

Gli indicatori trimestrali di ritardo annuale dei pagamenti dell'anno 2023, pubblicati anche sul sito dell'Ente, sono:

ANNO 2023	
I trimestre	1,65
II trimestre	17,12
III trimestre	4,40
IV trimestre	-20,37

Secondo quanto stabilito dal comma 864 lett. d)[3] della Legge 145/2018 i costi di competenza 2023 dei consumi intermedi

[2] **Art. 859 lett.a)** A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

Art. 861 Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Gli enti che si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

[3] **Art. 864** Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilita' economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:
a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; c) riducono dell'1,50 per cento i

si sono ridotti conseguentemente.

	ANNO 2022	ANNO 2023	RIDUZIONE PERCENTUALE
COSTI CONSUMI INTERMEDI	124.950,24 €	118.533,29 €	- 5,14 %

Secondo quanto previsto dal comma 867 della Legge n.145 del 30/12/2018, il Centro ha comunicato, mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, l'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del 2023.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito il 12 aprile 2024 per affrontare il tema della vigilanza sull'andamento della spesa pubblica ex Legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, a far data del 1° gennaio 2020, viene previsto il versamento di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10%, in applicazione dell'allegato A di cui all'art. 1, comma 590, della citata Legge di Bilancio; continuano, invece ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel suddetto allegato A per le quali, ove previsto, continuerà a effettuarsi il versamento al bilancio dello Stato.
Le somme accantonate e versate nel corso del 2023 ammontano complessivamente a € 10.869,97 e sono state pagate con mandati n. 915 per € 10.327,87 e n. 913 per € 542,10 dell' 8 agosto 2023.

Infine il Consiglio prende atto che nel 2023 la Fondazione ha beneficiato del contributo destinato agli Istituti culturali inseriti nella Tabella triennale ai sensi dell'art. 1 L. 534/96 per € 263.231,51, utilizzati per sostenere spese relative alle attività culturali del Centro, come dettagliato nella nota integrativa al Bilancio 2023.

Il Collegio dei Revisori rileva che il bilancio esaminato è correttamente impostato, corrisponde alle risultanze della contabilità la quale, anche in sede di verifiche periodiche, è risultata essere tenuta in modo corretto, sistematico e rappresentativo dei fatti di gestione. Riscontrata la corrispondenza con le risultanze attestate dall'Istituto Cassiere e che i versamenti previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché i versamenti stabiliti dall'art. 61, comma 17, del D.L. 112/08, dall'art. 6, comma 21 del D.L. 78/2010, dall'art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall'art.1, comma 141 L. 228/2012 sono stati eseguiti nei termini di legge, il Collegio dei Revisori propone l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiusosi il 31.12.2023.

La riunione termina alle ore 14.00

Fatto, letto e sottoscritto il 12 aprile 2024

Dott. Diego Finco
(f.to Diego Finco)

Dott. Gennaro Pierri
(f.to Gennaro Pierri)

Dott. Damiano Rampazzo
(f.to Damiano Rampazzo)

costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni; d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni